

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

<b>Numero del provvedimento</b>	21
<b>Data del provvedimento</b>	22-12-2025
<b>Oggetto</b>	
<b>Contenuto</b>	RINNOVO CONVENZIONI CON DIVERSE STRUTTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI (MODULO BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE, MODULO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE, COMUNITÀ ALLOGGIO PROTETTA) E SEMI RESIDENZIALI

<b>Presidente</b>	Anna Maria Ida Celesti
<b>Direttore</b>	Silvia Mantero
<b>Ufficio/Struttura</b>	Direttore
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
<b>Resp. del procedimento</b>	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
<b>Parere e visto di regolarità tecnica</b>	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V

<b>Conti Economici</b>				
<b>Spesa</b>	<b>Descrizione Conto</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>	
<b>Spesa prevista</b>	<b>Conto Economico</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>	

L'anno 2025, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 10:00 nella Sala del Consiglio del Comune di Pistoia in Piazza Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente.

La riunione si è svolta anche in videoconferenza.

Risultano presenti:

<b>ente</b>	<b>Rappresentante</b>	<b>quote</b>	<b>presente</b>	<b>assente</b>
Comune Abetone Cutigliano	Gabriele Bacci	Sindaco	0,81%	x
Comune Agliana	p. Benesperi Luca ass. Greta Avvanzo	Sindaco	6,75%	x
Comune Marliana	Federico Bruschi	Sindaco	1,24%	x
Comune Montale	p. Ferdinando Betti ass. Sandra Neri	Sindaco	4,13%	x
Comune Pistoia	Anna Maria Ida Celesti	Vice sindaco	34,76%	x
Comune Quarrata	p. Gabriele Romiti ass. Mariavittoria Michelacci	Sindaco	10,08%	x
Comune Sambuca Pistoiese	Marco Breschi	Sindaco	0,62%	x
Comune San Marcello Piteglio	p. Luca Marmo ASS. Roberto Rimediotti	Sindaco	3,12%	x
Comune Serravalle Pistoiese	p. Piero Lunardi ass. Ilaria Gargini	Sindaco	4,49%	x
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Boldrini	Delegato	33,00%	x

**Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti**

<b>Organismi/nominativo presidente</b>	<b>presente</b>	<b>assente</b>
Comitato di partecipazione Daniela Morandi	x	
Consulta Terzo Settore Sandra Fabbri		x

<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N° di pag.</b>	<b>Oggetto</b>
A		Schema di Convenzione - Allegato A
B		Schema di Convenzione - Allegato B
C		Schema di Convenzione - Allegato C
D		Schema di Convenzione - Allegato D
E		Rette di parte sanitaria e sociale

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

<b>Numero della delibera</b>	
<b>Data della delibera</b>	22-12-2025
<b>Oggetto</b>	
<b>Contenuto</b>	RINNOVO CONVENZIONI CON DIVERSE STRUTTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI (MODULO BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE, MODULO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE, COMUNITÀ ALLOGGIO PROTETTA) E SEMI RESIDENZIALI

<b>Presidente</b>	Anna Maria Ida Celesti
<b>Direttore</b>	Silvia Mantero
<b>Ufficio/Struttura</b>	Direttore
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
<b>Resp. del procedimento</b>	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A		Schema di Convenzione - Allegato A
B		Schema di Convenzione - Allegato B
C		Schema di Convenzione - Allegato C
D		Schema di Convenzione - Allegato D
E		Rette di parte sanitaria e sociale

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:

-la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto Pistoiese con propria deliberazione n.2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;

-a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n.3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;

- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n.3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie1;

-con propria deliberazione n.1, n.2 e n.3 del 15 settembre 2010 veniva, rispettivamente, accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato il nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l'Assessore del Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 283 del 02/05/2023 la nomina della dott.ssa Silvia Mantero quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 15 maggio 2023;

Viste le convenzioni stipulate in scadenza al 31/12/2025 sotto elencate, ad esclusione delle prestazioni residenziali a favore di anziani non autosufficienti -modulo base:

- Repertorio n. 4-2022 – Consorzio Sociale COMARS ONLUS “Centro Diurno Villone Puccini”;
- Repertorio n. 09-2022 – Dario srl “Villa Guidotti”;
- Repertorio n. 01-2020 – Fondazione S.Atto;
- Repertorio n. 11-2022 – La Magnolia S.R.L.;
- Repertorio n. 03-2020 Fondazione Filippo Turati Onlus “Gli Alberi”;
- Repertorio n. 08-2022 – GLI ALTRI Coop Sociale per Azioni ONLUS “RSA Cantagrillo”;
- Repertorio n. 02-2020 Fondazione Filippo Turati Onlus “I Fiori”;
- Repertorio n. 10-2022 – Fondazione Maria Assunta in Cielo (MAiC);
- Repertorio n. 05-2022 - Ente morale OAMI (Opera Assistenza Malati Impediti) ONLUS;

Ritenuto necessario provvedere al rinnovo di detti negozi giuridici al fine di assicurare la continuità dei servizi;

Con la modalità previste dall'art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

L'Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

**Presenti e Votanti n. 8**  
**Con votazione unanime.**

**D E L I B E R A**

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della scadenza dei rapporti contrattuali indicati di seguito
  - Consorzio Sociale COMARS ONLUS "Centro Diurno Villone Puccini";
  - Dario srl "Villa Guidotti";
  - Fondazione Filippo Turati Onlus "I Fiori";
  - Fondazione Filippo Turati Onlus "Gli Alberi";
  - Fondazione Maria Assunta in Cielo (MAiC);
  - Fondazione S.Atto;
  - GLI ALTRI Coop Sociale per Azioni ONLUS "RSA Cantagrillo";
  - La Magnolia S.R.L.;
  - Ente morale OAMI (Opera Assistenza Malati Impediti) ONLUS;
- 2) **DI APPROVARE** lo schema di accordo contrattuale tra Società della Salute P.se e gestori delle strutture socio – sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni residenziali a favore di anziani non autosufficienti – modulo bassa intensità assistenziale, **Allegato A)** alla presente deliberazione, lo schema di convenzione tra Società della Salute P.se e gestori delle strutture socio – sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni residenziali a favore di anziani non autosufficienti –modulo cognitivo-comportamentale, **Allegato B)** alla presente deliberazione, lo schema di convenzione tra Società della Salute P.se e gestori delle strutture socio – sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni semi - residenziali a favore di anziani non autosufficienti – centro diurno, **Allegato C)** alla presente deliberazione, lo schema di convenzione tra Società della Salute P.se e gestori delle strutture socio – sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni residenziali a favore di persone con disabilità – comunità alloggio protetta, **Allegato D)** alla presente deliberazione;
- 3) **DI DARE ATTO** che nell'**Allegato E)** sono riportate, per ciascuna struttura, le rette di parte sanitaria e sociale (escluso IVA se dovuta) vigenti e in vigore dal 01/01/2026 e che ogni modifica delle stesse dovrà, comunque, essere concordata con questo ente, costituendo tale modifica *addendum* all'accordo contrattuale;
- 4) **DI AUTORIZZARE** il Direttore della Società della Salute P.se a sottoscrivere le convenzioni, come da schemi contrattuali, con i soggetti gestori delle strutture di cui al precedente disposto 1) con decorrenza 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, per quanto riguarda R.S.A. (con esclusione del modulo base), centri diurni e comunità alloggio protette; per quanto riguarda i centri diurni "Cantagrillo" e "Villone Puccini" le convenzioni sono rinnovate fino alla scadenza della concessione vigente;
- 5) di pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi sull'albo on line;
- 6) di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale.

**f.to IL DIRETTORE**  
**(Silvia Mantero)**

**f.to LA PRESIDENTE**  
**(Anna Maria Ida Celesti)**

Allegato A

Repertorio n. \_\_ del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE**

Oggetto: Attività assistenziali di tipo residenziale riservate a soggetti valutati non autosufficienti per il periodo 1.1.2026 - 31.12.2028 - modulo bassa intensità assistenziale

**TRA**

**La Società della Salute Pistoiese** - C.F./P.I. 90048490479 con sede in Pistoia - Viale Giacomo Matteotti, 19, d'ora in poi denominata "Consorzio", legalmente rappresentata da \_\_\_\_\_, la quale agisce nella presente convenzione, in nome, per conto e nell'interesse dello stesso presso il quale risulta domiciliato per la carica, giusta Delibera Assembleare n. \_\_\_\_\_;

**E**

La \_\_\_\_\_ C.F/P.I. \_\_\_\_\_ con Sede Legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, quale Ente Gestore della Residenza Sanitaria Assistita denominata"\_\_\_\_\_ " e ubicata in \_\_\_\_\_ (PT) - località \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_ d'ora in poi semplicemente denominata per brevità RSA quale acronimo di "Residenza Sanitaria Assistita", legalmente rappresentata dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale agisce nella presente convenzione, in qualità di legale rappresentante, in nome, per conto e nell'interesse di questa presso la quale risulta domiciliato per la carica

**PREMESSO**

- che a far data dall'01.01.2015 il Consorzio "Società della Salute Pistoiese" ha assunto la gestione diretta delle funzioni relative alla disabilità e non autosufficienza, giusta Deliberazione Assemblea dei Soci. n. 20/2014;

- che alla data del 31/12/2022 sono scadute le convenzioni stipulate con \_\_\_\_\_ per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie nei confronti di soggetti valutati non autosufficienti dalla Società della Salute Pistoiese;
- che con Deliberazione del Direttore Azienda USL 3 Pistoia n.350/2015 sono state cedute alla Società della Salute Pistoiese le convenzioni già in essere con l'Azienda Sanitaria con le diverse strutture per l'assistenza a soggetti non autosufficienti;
- che la Società della Salute Pistoiese con Determinazioni del Direttore n. 74 e n. 90/2015 ha integrato la convenzione per il modulo BIA di cui alla Deliberazione del Direttore USL3 Pistoia n. 263/2015;
- che, alla conclusione della sperimentazione definita con D.G.R. n. 1507 del 27/12/2017, è stato previsto che i moduli RSA a bassa intensità assistenziale siano autorizzati ai sensi del Regolamento approvato con DPGRT 2/R del 9/1/2018, attuativo dell'art. 62 della LR 41/2005;
- che con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. \_\_\_\_\_ è stato previsto il rinnovo delle convenzioni con le strutture residenziali e semi residenziali già convenzionate con la SdS Pistoiese;
- che con la medesima Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della SdS P.se n. \_\_\_\_\_ si è provveduto all'approvazione degli schemi delle convezioni con i soggetti gestori delle RSA fino alla data del 31 dicembre 2028;
- che la L.R. 82/2009 e s.m.i introduce l'accreditamento delle strutture sociali e socio-sanitarie nonché il diritto di scelta per il cittadino nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, previa definizione di un progetto individuale di intervento ai sensi della Lrt 41/2005;
- che con il presente atto le parti intendono regolamentare per il periodo 1 gennaio 2026 - 31 dicembre 2028 i rapporti

contrattuali in materia di assistenza residenziale ai soggetti valutati non autosufficienti dal Consorzio;

- che il Consorzio consentirà l'inserimento di propri assistiti nei posti disponibili nella struttura individuata e scelta dall'assistito stesso, considerato il tetto annuo finanziario disponibile per l'intera rete delle strutture convenzionate;
- che, pertanto, per la RSA non vi sarà uno specifico tetto finanziario, poiché quanto erogatole dal Consorzio concorrerà a comporre il limite finanziario complessivo a livello consortile;

### **VISTE**

- La Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*” e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 62 della stessa legge;
- La Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 “*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*”;
- Richiamato il successivo Regolamento di attuazione della legge regionale 82/2009, approvato conDPGR 11 agosto 2020, n.86/R, con il quale, ai sensi del citato articolo 3, comma 4, sono stati definiti irequisiti generali e le procedure per l'accreditamento ed è stato stabilito, all'articolo 11, di abrogare ilDPGR 29/R/2010 a far data dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, dellal.r. 82/2009;

### **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2 Oggetto della convenzione**

Oggetto della presente convenzione è l'assistenza all'interno del modulo a Bassa Intensità Assistenziale (BIA) della RSA "\_\_\_\_\_ " rivolta ai soggetti valutati non autosufficienti dal Consorzio per i quali sia stata prevista la prestazione in regime residenziale entro il limite dei posti letto di cui al successivo art. 3.

### **Art. 3 Autorizzazione/Accreditamento**

Le attività assistenziali di cui al precedente art. 2 sono svolte da struttura operativa posta nel Comune di \_\_\_\_\_ (PT) Località \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, che secondo la normativa vigente in materia è classificata quale Residenza Sanitaria Assistenziale - RSA. La stessa è costituita di n. \_\_\_ posti letto per non autosufficienti e risulta autorizzata dal Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ (PT) con delibera n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_ e accreditata con determina n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_.

### **Art. 4 Diritto di accesso dei cittadini residenti in altre Aziende Sanitarie Toscane**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del regolamento di attuazione di cui all'art. 11 della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82, i soggetti provenienti dalle Società della Salute o Zone Distretto della Toscana diverse da quella contraente, in possesso dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati rilasciati dall'Azienda Sanitaria di appartenenza degli stessi, possono accedere ai servizi assistenziali della RSA entro il limite dei posti letto accreditati della stessa. L'onere relativo alla quota sanitaria è a carico dell'Azienda Sanitaria o Società della Salute che ha concesso il titolo di acquisto.

L'utilizzo dei titoli è vincolato alle prestazioni previste nel progetto individuale di intervento e gli stessi non sono cedibili a terzi.

### **Art. 5. Aggravamento delle condizioni di non autosufficienza per ospiti del modulo Bassa Intensità Assistenziale (BIA)**

1.In caso di evoluzione dell'assistito in non autosufficienza stabilizzata di gravità elevata, la RSA/Fondazione si impegna a garantire l'assistenza all'utente appropriata alle condizioni di non autosufficienza emerse e ad inviare immediata segnalazione all'UVM della SdS P.se per le necessarie valutazioni e determinazioni in relazione alla permanenza nel modulo BIA o alla necessità di trasferimento in un modulo a maggiore intensità assistenziale. La richiesta di rivalutazione deve essere accompagnata da una relazione che dettagli gli ambiti nei quali è stato rilevato un aggravamento funzionale e/o cognitivo - comportamentale e le modifiche al piano assistenziale messe in atto per rispondere alle mutate esigenze.

2. L'UVM, preso atto della segnalazione da parte della struttura, si adopererà ad effettuare la relativa verifica entro 20 giorni successivi alla data di segnalazione.

3.Qualora la commissione UVM giudichi appropriata l'assegnazione dell'utente al modulo base, la decorrenza della assegnazione di isogravità, ai fini dell'inserimento nel nuovo modulo assistenziale, decorrerà dalla data di segnalazione.

4.Nell'eventualità che la commissione UVM riscontri inappropriato il passaggio ad un modulo assistenziale superiore, l'utente permarrà nel modulo BIA alle medesime condizioni economiche.

5.In assenza di riscontro da parte della commissione UVM entro 20 giorni consecutivi, la struttura può provvedere autonomamente al trasferimento nel modulo a maggiore intensità assistenziale con conseguente applicazione dal ventesimo giorno successivo alla data di segnalazione delle relative quote sanitaria e sociale. In tale eventualità, nel caso in cui la commissione UVM confermi l'inserimento nel modulo a maggiore intensità assistenziale, la decorrenza delle relative quote sanitaria e sociale sarà dalla data di segnalazione.

6.Nel caso in cui la commissione UVM ritenga appropriato l'inserimento nel modulo BIA, l'assistito dovrà essere collocato

nuovamente nel predetto modulo entro due giorni, (tempo prorogabile solo in assenza di posti disponibili) con conseguente applicazione delle relative quote sanitaria e sociale dal giorno della comunicazione dell'esito negativo da parte della commissione UVM.

### **Art. 6 Personale**

La RSA dichiara che le attività assistenziali sono svolte da personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali e secondo le dotazioni di organico espressamente previste dalle norme che regolamentano il funzionamento delle RSA relativamente ai requisiti organizzativi dei moduli BIA.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 e dell'art. 1, comma 5, della Legge 28 dicembre 1996 n. 662, è fatto divieto alla RSA di utilizzare anche parzialmente personale medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale compreso quello che ha optato per la libera professione extramuraria.

### **Art. 7 Controlli e vigilanza**

Il Consorzio effettuerà tutte le attività di vigilanza e controlloritenute necessarie per il rispetto delle clausole previste dalla presente convenzione, con proprio personale appositamente autorizzato in possesso delle specifiche competenze, anche mediante libero accesso alla RSA senza necessità di preavviso.

### **Art. 8 Retta giornaliera - quota sanitaria**

La retta giornaliera per la remunerazione delle giornate di ricovero, costituita da una quota sanitaria e da una quota sociale è determinata sulla base delle disposizioni regionali vigenti e si intende omnicomprensiva di tutte le prestazioni rese e di tutte le imposte dovute all'erario da parte della RSA.

In applicazione della vigente normativa regionale, la quota sanitaria, per il periodo di validità della presente convenzione, ammonta per il modulo BIA ad Euro \_\_\_\_.

La RSA ha diritto alla rivalutazione tariffaria in caso di incrementi di retta durante la validità della presente convenzione.

La RSA non può richiedere agli ospiti o a chi per essi, ad alcun titolo, ulteriori integrazioni di retta, mensilità anticipate, né anticipazioni sulla quota a carico del Consorzio.

### **Art. 9 Quota sociale**

Le parti danno atto che la quota sociale per il modulo BIA, pari ad Euro \_\_\_\_\_, è a carico dell'assistito, salvo la compartecipazione del Consorzio, così come previsto dal *"Regolamento per l'ospitalità di persone anziane o adulte con disabilità presso le residenze sanitarie assistenziali, residenze assistite e strutture equiparabili"* approvato dall'Assemblea dei soci.

### **Art. 10 Fatturazione**

Fatta salva la compartecipazione dovuta dall'utente, per il pagamento della retta, relativa ai soli cittadini residenti nel territorio della SdS Pistoiese e da questa autorizzati al ricovero in RSA, la stessa provvederà ad emettere al Consorzio fatturazione con le modalità e la documentazione fino ad oggi in uso per prassi e secondo le norme vigenti in materia.

Il Consorzio si riserva a questo proposito di fornire in qualsiasi momento le istruzioni del caso, nell'ipotesi in cui si renda necessario prevedere integrazioni o modifiche alle suddette modalità, pur sempre in conformità alle norme che disciplinano la materia.

### **Art. 11 Pagamento**

Il Consorzio si impegna ad effettuare il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di mancato o ritardato pagamento sarà applicato, in ottemperanza alla facoltà prevista dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 231/2002 il tasso di interesse pari all'euribor a 60 giorni vigente alla data di registrazione della fattura.

### **Art. 12 Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) e, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della stessa, decorre dall'1.1.2026.

## **Art. 13 Recesso e risoluzione contrattuale**

**Recesso** Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in corso di validità con preavviso di 3 mesi, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata A/R. Il termine decorre dalla data del timbro postale apposto sulla raccomandata. Decorso tale termine la convenzione si intenderà risolta. Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento senza preavviso, per sopraggiunta impossibilità ad erogare le prestazioni da parte della RSA, per la ricorrenza di prevalenti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni di legge.

**Risoluzione** - Il Consorzio ha facoltà di risolvere la convenzione in caso di inadempienza grave che pregiudichi il servizio a danno dell'utenza, ovvero che impedisca la regolare esecuzione delle attività previste dalla stessa convenzione. Tra le fattispecie di inadempienza le parti, oltre a quanto sopra stabilito, fanno esplicito riferimento alla perdita dei requisiti per l'accreditamento, a violazioni nel trattamento dei dati personali e al mancato rispetto di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 7. In caso di inadempienza delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, alla parte inadempiente può essere intimato per iscritto di adempiere in un congruo termine, che non può essere inferiore a quindici giorni, con l'avviso che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà senz'altro risolta. Decorso inutilmente il termine la convenzione è risolta di diritto. Fermo restando quanto sopra espressamente indicato, in materia di risoluzione contrattuale si osservano le disposizioni del Codice Civile se e in quanto applicabili.

## **Art. 14 Trattamento dati personali - Codice della privacy**

Il Consorzio, Titolare del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, nomina il legale rappresentante della RSA quale Responsabile esterno del trattamento dei dati medesimi, ai sensi ed in

conformità della normativa dettata dal D.Lgs. 196/03, come da schema di atto di nomina allegato alla determina di adozione dello schema della presente convenzione.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna a nominare, formalmente, il/i proprio/i incaricato/i al trattamento dati, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione provvedendo a darne immediata comunicazione al Consorzio.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto, altresì, ad osservare compiutamente quanto disposto dal Consorzio nel Regolamento Consortile di attuazione della normativa sulla riservatezza dei dati, nonché quanto disposto nell'atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati di cui al precedente comma 1 del presente articolo. In ogni caso il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dal Consorzio o dai soggetti indicati quali incaricati del trattamento dati, senza preventivo consenso del Consorzio stesso, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate a lui affidate. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna ad informare oralmente o per scritto l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali su tutti gli elementi del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati prende atto che gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione. Ai sensi del citato art. 7 gli interessati hanno,

altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento

### **Art. 15 Coperture assicurative**

La RSA dichiara di aver predisposto ogni possibile copertura assicurativa per la responsabilità civile, con massimali idonei a risarcire danni eventualmente causabili a terzi ovvero ai ricoverati nelle proprie strutture di ricovero e cura, nell'esercizio delle attività assistenziali di cui alla presente convenzione, sollevando comunque il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità.

### **Art. 16 Rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro**

La RSA dichiara espressamente di essere in regola con le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di impegnarsi costantemente per la eliminazione di ogni fattore di rischio che possa costituire un pericolo per la salute dei propri lavoratori e dei ricoverati.

### **Art. 17 Diritti dell'utente/Carta dei Servizi**

**Diritti dell'utente** - La RSA riconosce il diritto alla tutela dell'utente, sia che il diritto stesso sia esercitato di persona che in nome e per conto dell'interessato da organismi portatori di interessi diffusi legittimati a tutelare e a promuovere i diritti dei cittadini assistiti. La stessa RSA è tenuta ad informare gli utenti sulle modalità di esercizio del diritto alla tutela secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 462 del 17.5.2004.

**Carta dei servizi - ai sensi della vigente normativa**, la RSA deve dare idonea pubblicità ed informazione agli utenti della propria carta dei servizi.

### **Art. 18 Divieto di cessione**

E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione.

### **Art. 19 Valore della convenzione**

Il valore economico della presente convenzione non è determinabile poiché dipendente dalla scelta delle strutture di ricovero effettuata dai singoli assistiti, fermo il tetto finanziario stabilito dal Consorzio come limite massimo delle risorse disponibili per ciascuno degli anni di vigenza della presente convenzione per l'intera rete delle strutture convenzionate.

### **Art. 20 Foro competente**

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie relative all'applicazione ed interpretazione della presente convenzione. Per le eventuali controversie che non siano risolvibili, le parti contraenti eleggono di comune accordo la competenza del Foro di Pistoia.

### **Art. 21 Spese contrattuali**

La presente convenzione potrà essere registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ne farà richiesta in applicazione dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 2 - Tariffa - parte II° - del DPR 131/1986.

La stessa convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

### **Art. 22 Norme di rinvio**

Il presente contratto è obbligatoriamente soggetto a revisione o adeguamento in caso di emanazione di fonti normative in contrasto con le clausole ivi contenute.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme generali sui contratti stabilite dal Codice Civile e alle disposizioni specifiche nella materia oggetto di questo se e in quanto applicabili.

### **ART. 23 Norma finale**

Anche in considerazione delle particolari procedure di formazione della volontà del Consorzio, quale ente pubblico ai sensi dell'art.

31 del D.Lgs. 267/2000, qualunque modifica o integrazione a quanto disposto nel presente atto deve risultare da specifico atto integrativo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, non essendo altrimenti opponibile nei reciproci rapporti.

Letto, confermato e sottoscritto

Pistoia li \_\_\_\_\_  
li \_\_\_\_\_

Pistoia,

Per la Società della Salute  
Pistoiese

Per la RSA  
Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Legale Rappresentante della RSA dichiara espressamente di accettare le clausole di cui agli articoli 13, 18, 19, 20 e 23.

Per la RSA  
Il Legale Rappresentante

Allegato B

Repertorio n. \_\_ del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE**

Oggetto: Attività assistenziali di tipo residenziale riservate a soggetti valutati non autosufficienti per il periodo 1.1.2026 - 31.12.2028 - MODULO COGNITIVO COMPORTAMENTALE

**TRA**

**La Società della Salute Pistoiese** - C.F./P.I. 90048490479 con sede in Pistoia - Viale Giacomo Matteotti, 19, d'ora in poi denominata "Consorzio", legalmente rappresentata dalla \_\_\_\_\_, la quale agisce nella presente convenzione, in nome, per conto e nell'interesse dello stesso presso il quale risulta domiciliato per la carica, giusta Delibera Assembleare n. \_\_\_\_;

**E**

La \_\_\_\_\_ C.F/P.I. \_\_\_\_\_ con Sede Legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, quale Ente Gestore della Residenza Sanitaria Assistita denominata "\_\_\_\_\_ " e ubicata in \_\_\_\_\_ (PT) - località \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_ d'ora in poi semplicemente denominata per brevità RSA quale acronimo di "Residenza Sanitaria Assistita", legalmente rappresentata dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale agisce nella presente convenzione, in qualità di legale rappresentante, in nome, per conto e nell'interesse di questa presso la quale risulta domiciliato per la carica

**PREMESSO**

- che a far data dall'01.01.2015 il Consorzio "Società della Salute Pistoiese" ha assunto la gestione diretta delle funzioni relative alla disabilità e non autosufficienza, giusta Deliberazione Assemblea dei Soci. n. 20/2014;

- che alla data del 31/12/2019 sono scadute le convenzioni stipulate con le RSA della Zona Pistoiese per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie nei confronti di soggetti valutati non autosufficienti dalla Società della Salute Pistoiese;
- che con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. \_\_\_\_\_ è stato previsto il rinnovo delle convenzioni con le strutture residenziali e semi residenziali già convenzionate con la SdS Pistoiese;
- che con la medesima Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della SdS P.se n. \_\_\_\_ si è provveduto all'approvazione degli schemi delle convezioni con i soggetti gestori delle RSA fino alla data del 31 dicembre 2028;
- che la L.R. 82/2009 e s.m.i introduce l'accreditamento delle strutture sociali e socio-sanitarie nonché il diritto di scelta per il cittadino nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, previa definizione di un progetto individuale di intervento ai sensi della Lrt 41/2005;
- che con il presente atto le parti intendono regolamentare per il periodo 1 gennaio 2026 - 31 dicembre 2028 i rapporti contrattuali in materia di assistenza residenziale ai soggetti valutati non autosufficienti dal Consorzio;
- che il Consorzio consentirà l'inserimento di propri assistiti nei posti disponibili nella struttura individuata e scelta dall'assistito stesso, considerato il tetto annuo finanziario disponibile per l'intera rete delle strutture convenzionate;
- che, pertanto, per la RSA non vi sarà uno specifico tetto finanziario, poiché quanto erogatole dal Consorzio concorrerà a comporre il limite finanziario complessivo a livello consortile;

## VISTE

- La Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*” e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’art. 62 della stessa legge;
- La Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 “*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*” e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’art. 11 della stessa legge.

## **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 Oggetto della convenzione**

Oggetto della presente convenzione è l’assistenza all’interno del modulo Cognitivo Comportamentale della RSA “Gli Alberi” rivolta ai soggetti valutati non autosufficienti dal Consorzio per i quali sia stata prevista la prestazione in regime residenziale entro il limite dei posti letto di cui al successivo art. 3.

Limitatamente al modulo stati vegetativi persistenti, in continuità con quanto previsto dalla convenzione tra la Fondazione Filippo Turati Onlus e l’Azienda USL 3 di Pistoia scaduta il 31 dicembre 2015 e ceduta dall’Azienda Sanitaria alla SdS P.se con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL 3 di Pistoia n. 350/2015, si prevede che l’Azienda Sanitaria fornisca i seguenti presidi, se previsti nel progetto assistenziale o comunque autorizzati dall’Azienda:

- tutti i farmaci compresi nel prontuario ospedaliero e tutti i farmaci di esclusivo uso ospedaliero non reperibili nel normale ciclo commerciale, con esclusione dei prodotti sottoposti alla legge sulle sostanze stupefacenti e psicotrope;

- tutti i dispositivi medici, sondini da aspirazione bronchiale, cannule tracheostomiche con ricambi, kit da bronco aspirato, mascherine per tracheostomia, nasi artificiali, sonde da gastrostomia e loro accessori di ricambio, sondini naso-gastrici, deflussori a controllo velocità, set “va e vieni”, cateteri venosi centrali, materassini antidecubito, escluso quanto è a carico della RSA (in particolare materiali di medicazioni);
- tutti i prodotti necessari alla nutrizione, inclusi i prodotti per la nutrizione enterale e sacche per la nutrizione parenterale ed enterale (formule standard del tipo già in uso nei presidi ospedalieri).

La RSA provvederà ad ordinare tali materiali attraverso i servizi infermieristici dell’Azienda USL.

### **Art. 3 Autorizzazione/Accreditamento**

Le attività assistenziali di cui al precedente art. 2 sono svolte da struttura operativa posta nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) Località Gavinana Via Turati n. 86, che secondo la normativa vigente in materia è classificata quale Residenza Sanitaria Assistenziale - RSA. La stessa è costituita di n. 70 posti letto per non autosufficienti, di cui n.42 per modulo Base, n. 16 per modulo Stati Vegetativi Persistenti e n.12 per modulo Cognitivo Comportamentale e risulta autorizzata dal Sindaco del Comune di San Marcello Piteglio (PT) con atto SUAP n. 4158 del 21 giugno 2013 e accreditata con determina n°245 del 13 novembre 2013.

### **Art. 4 Diritto di accesso dei cittadini residenti in altre Aziende Sanitarie Toscane**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del regolamento di attuazione di cui all’art. 11 della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82, i soggetti provenienti dalle Società

della Salute o Zone Distretto della Toscana diverse da quella contraente, in possesso dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati rilasciati dall'Azienda Sanitaria di appartenenza degli stessi, possono accedere ai servizi assistenziali della RSA entro il limite dei posti letto accreditati della stessa. L'onere relativo alla quota sanitaria è a carico dell'Azienda Sanitaria o Società della Salute che ha concesso il titolo di acquisto.

L'utilizzo dei titoli è vincolato alle prestazioni previste nel progetto individuale di intervento e gli stessi non sono cedibili a terzi.

### **Art. 5 Personale**

La RSA dichiara che le attività assistenziali sono svolte da personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali e secondo le dotazioni di organico espressamente previste dalle norme che regolamentano il funzionamento delle RSA.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 e dell'art. 1, comma 5, della Legge 28 dicembre 1996 n. 662, è fatto divieto alla RSA di utilizzare anche parzialmente personale medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale compreso quello che ha optato per la libera professione extramuraria.

### **Art. 6 Controlli e vigilanza**

Il Consorzio effettuerà tutte le attività di vigilanza e controlloritenute necessarie per il rispetto delle clausole previste dalla presente convenzione, con proprio personale appositamente autorizzato in possesso delle specifiche competenze, anche mediante libero accesso alla RSA senza necessità di preavviso.

### **Art. 7 Retta giornaliera - quota sanitaria**

La retta giornaliera per la remunerazione delle giornate di ricovero, costituita da una quota sanitaria e da una quota

sociale è determinata sulla base delle disposizioni regionali vigenti e si intende omnicomprensiva di tutte le prestazioni rese e di tutte le imposte dovute all'erario da parte della RSA. In applicazione della vigente normativa regionale, la quota sanitaria, per il periodo di vigenza della presente convenzione, ammonta per il modulo Stati Vegetativi Persistenti ad Euro 65,72 e per il modulo Cognitivo Comportamentale ad Euro 68,53.

La RSA ha diritto alla rivalutazione tariffaria in caso di incrementi di retta durante la vigenza della presente convenzione.

La RSA non può richiedere agli ospiti o a chi per essi, ad alcun titolo, ulteriori integrazioni di retta, mensilità anticipate, né anticipazioni sulla quota a carico del Consorzio.

#### **Art. 8 Quota sociale**

Le parti danno atto che la quota sociale per i moduli di cui alla presente Convenzione, pari ad Euro \_\_\_, è a carico dell'assistito, salvo la compartecipazione del Consorzio, così come previsto dal *"Regolamento per l'ospitalità di persone anziane o adulte con disabilità presso le residenze sanitarie assistenziali, residenze assistite e strutture equiparabili"* approvato dall'Assemblea dei soci.

#### **Art. 9 Fatturazione**

Fatta salva la compartecipazione dovuta dall'utente, per il pagamento della retta, relativa ai soli cittadini residenti nel territorio della SdS Pistoiese e da questa autorizzati al ricovero in RSA, la stessa provvederà ad emettere al Consorzio fatturazione con le modalità e la documentazione fino ad oggi in uso per prassi e secondo le norme vigenti in materia.

Il Consorzio si riserva a questo proposito di fornire in qualsiasi momento le istruzioni del caso, nell'ipotesi in cui si renda necessario prevedere integrazioni o modifiche alle

sudette modalità, pur sempre in conformità alle norme che disciplinano la materia.

### **Art. 10 Pagamento**

Il Consorzio si impegna ad effettuare il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di mancato o ritardato pagamento sarà applicato, in ottemperanza alla facoltà prevista dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 231/2002 il tasso di interesse pari all'euribor a 60 giorni vigente alla data di registrazione della fattura.

### **Art. 11 Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) e, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della stessa, decorre dall'1.1.2026.

### **Art. 12 Recesso e risoluzione contrattuale**

**Recesso-** Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in corso di validità con preavviso di 3 mesi, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata A/R. Il termine decorre dalla data del timbro postale apposto sulla raccomandata. Decorso tale termine la convenzione si intenderà risolta. Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento senza preavviso, per sopraggiunta impossibilità ad erogare le prestazioni da parte della RSA, per la ricorrenza di prevalenti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni di legge.

**Risoluzione** - Il Consorzio ha facoltà di risolvere la convenzione in caso di inadempienza grave che pregiudichi il servizio a danno dell'utenza, ovvero che impedisca la regolare esecuzione delle attività previste dalla stessa convenzione. Tra le fattispecie di inadempienza le parti, oltre a quanto sopra stabilito, fanno esplicito riferimento alla perdita dei requisiti per l'accreditamento, a violazioni nel trattamento dei

dati personali e al mancato rispetto di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 7. In caso di inadempienza delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, alla parte inadempiente può essere intimato per iscritto di adempiere in un congruo termine, che non può essere inferiore a quindici giorni, con l'avviso che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà senz'altro risolta. Decorso inutilmente il termine la convenzione è risolta di diritto. Fermo restando quanto sopra espressamente indicato, in materia di risoluzione contrattuale si osservano le disposizioni del Codice Civile se e in quanto applicabili.

### **Art. 13 Trattamento dati personali - Codice della privacy**

Il Consorzio, Titolare del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, nomina il legale rappresentante della RSA quale Responsabile esterno del trattamento dei dati medesimi, ai sensi ed in conformità della normativa dettata dal D.Lgs. 196/03, come da schema di atto di nomina allegato alla determina di adozione dello schema della presente convenzione.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna a nominare, formalmente, il/i proprio/i incaricato/i al trattamento dati, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione provvedendo a darne immediata comunicazione al Consorzio.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto, altresì, ad osservare compiutamente quanto disposto dal Consorzio nel Regolamento Consortile di attuazione della normativa sulla riservatezza dei dati, nonché quanto disposto nell'atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento

dei dati di cui al precedente comma 1 del presente articolo. In ogni caso il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dal Consorzio o dai soggetti indicati quali incaricati del trattamento dati, senza preventivo consenso del Consorzio stesso, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate a lui affidate. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna ad informare oralmente o per scritto l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali su tutti gli elementi del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati prende atto che gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione. Ai sensi del citato art. 7 gli interessati hanno, altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento

#### **Art. 14 Coperture assicurative**

La RSA dichiara di aver predisposto ogni possibile copertura assicurativa per la responsabilità civile, con massimali idonei a risarcire danni eventualmente causabili a terzi ovvero ai ricoverati nelle proprie strutture di ricovero e cura, nell'esercizio delle attività assistenziali di cui alla presente convenzione, sollevando comunque il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità.

#### **Art. 15 Rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro**

La RSA dichiara espressamente di essere in regola con le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di impegnarsi costantemente per la eliminazione di ogni fattore di rischio che possa costituire un pericolo per la salute dei propri lavoratori e dei ricoverati.

#### **Art. 16 Diritti dell'utente/Carta dei Servizi**

**Diritti dell'utente** - La RSA riconosce il diritto alla tutela dell'utente, sia che il diritto stesso sia esercitato di persona che in nome e per conto dell'interessato da organismi portatori di interessi diffusi legittimati a tutelare e a promuovere i diritti dei cittadini assistiti. La stessa RSA è tenuta ad informare gli utenti sulle modalità di esercizio del diritto alla tutela secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 462 del 17.5.2004.

**Carta dei servizi - ai sensi della vigente normativa**, la RSA deve dare idonea pubblicità ed informazione agli utenti della propria carta dei servizi.

#### **Art. 17 Divieto di cessione**

E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione.

#### **Art. 18 Valore della convenzione**

Il valore economico della presente convenzione non è determinabile poiché dipendente dalla scelta delle strutture di ricovero effettuata dai singoli assistiti, fermo il tetto finanziario stabilito dal Consorzio come limite massimo delle risorse disponibili per ciascuno degli anni di vigenza della presente convenzione per l'intera rete delle strutture convenzionate.

#### **Art. 19 Foro competente**

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie relative all'applicazione ed interpretazione della presente convenzione. Per le eventuali controversie che non

siano risolvibili, le parti contraenti eleggono di comune accordo la competenza del Foro di Pistoia.

#### **Art. 20 Spese contrattuali**

La presente convenzione potrà essere registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ne farà richiesta in applicazione dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 2 - Tariffa - parte II° - del DPR 131/1986.

La stessa convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

#### **Art. 21 Norme di rinvio**

Il presente contratto è obbligatoriamente soggetto a revisione o adeguamento in caso di emanazione di fonti normative in contrasto con le clausole ivi contenute.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme generali sui contratti stabilite dal Codice Civile e alle disposizioni specifiche nella materia oggetto di questo se e in quanto applicabili.

#### **ART. 22 Norma finale**

Anche in considerazione delle particolari procedure di formazione della volontà del Consorzio, quale ente pubblico ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, qualunque modifica o integrazione a quanto disposto nel presente atto deve risultare da specifico atto integrativo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, non essendo altrimenti opponibile nei reciproci rapporti.

Letto, confermato e sottoscritto

Pistoia li \_\_\_\_\_  
li \_\_\_\_\_

Pistoia,

Per la Società della Salute

Pistoiese

Per la RSA

Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Legale Rappresentante della RSA dichiara espressamente di accettare le clausole di cui agli articoli 12, 17, 18, 19 e 22.

Per la RSA

Il Legale Rappresentante

## **CONVENZIONE**

Attività assistenziali di tipo semiresidenziale riservate a soggetti valutati non autosufficienti per il periodo - 1.01.2026 - 31.12.2028 -  
MODULO BASE E COGNITIVO

L'anno duemilaventisei (2026) nel mese e nel giorno dell'ultima firma  
digitale apposta,

### **TRA**

**La Società della Salute Pistoiese** - C.F./P.I. 90048490479 con sede in Pistoia - Viale Giacomo Matteotti, 19, d'ora in poi denominata "Consorzio", legalmente rappresentata da \_\_\_\_\_, la quale agisce nella presente convenzione, in nome, per conto e nell'interesse dello stesso presso il quale risulta domiciliato per la carica, giusta Delibera Assembleare n. \_\_\_\_\_;

### **E**

la \_\_\_\_\_, quale Ente Gestore della Struttura Semiresidenziale per persone anziane denominata Centro Diurno \_\_\_\_\_ e ubicate in \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata dal \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_, il quale agisce nella presente convenzione, in qualità di legale rappresentante, in nome, per conto e nell'interesse di questa presso la quale risulta domiciliato per la carica

### **PREMESSO**

- che a far data dall'01.01.2015 il Consorzio "Società della Salute Pistoiese" ha assunto la gestione diretta delle funzioni relative alla disabilità e non autosufficienza, giusta Deliberazione Assemblea dei Soci. n. 20/2014;
- che alla data del 31/12/2022 sono scadute le convenzioni stipulate con Fondazione Sant'Atto per l'inclusione e la solidarietà onlus per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie nei confronti di soggetti valutati non autosufficienti dalla Salute Pistoiese;

- che con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 25/01/2023 è stato previsto il rinnovo delle convenzioni con le strutture residenziali e semi residenziali già convenzionate con la SdS Pistoiese;
- che con la medesima Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della SdS P.se n. \_\_\_\_\_ si è provveduto all'approvazione degli schemi delle convezioni con i soggetti gestori delle RSA fino alla data del 31 dicembre 2028;
- che la L.R. 82/2009 e s.m.i introduce l'accreditamento delle strutture sociali e socio-sanitarie nonché il diritto di scelta per il cittadino nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, previa definizione di un progetto individuale di intervento ai sensi della Legge Regione Toscana n. 41/2005;
- che con il presente atto le parti intendono regolamentare per il periodo 1 gennaio 2026 - 31 dicembre 2028 i rapporti contrattuali in materia di assistenza semiresidenziale ai soggetti valutati non autosufficienti dalla Società della Salute Pistoiese;
- che il Consorzio consentirà l'inserimento di propri assistiti nei posti disponibili nella struttura individuata e scelta dall'assistito stesso, fermo il tetto finanziario disponibile per ciascun anno per l'intera rete delle strutture semiresidenziali convenzionate;
- che pertanto, per i Centri Diurni non vi sarà uno specifico tetto finanziario, poiché quanto erogatogli dal Consorzio concorrerà a comporre il limite finanziario complessivo a livello aziendale;

#### **VISTE**

- La Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 62 della stessa legge;
- La Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 "*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*" e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 11 della stessa legge.

-

## **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 Oggetto della convenzione**

Oggetto della presente convenzione è l'assistenza all'interno del modulo base nel Centro Diurno \_\_\_\_\_ rivolta ai soggetti valutati non autosufficienti dal Consorzio per i quali sia stata prevista la prestazione in regime semiresidenziale entro il limite dei posti di cui al successivo art. 3.

### **Art. 3 Autorizzazione/Accreditamento**

Le attività assistenziali di cui al precedente art. 2 sono svolte da strutture operative poste nel \_\_\_\_\_ - che, secondo la normativa vigente in materia, è classificata quale struttura semiresidenziale per anziani.

La struttura del Centro Diurno \_\_\_\_\_ è costituita di n. \_\_\_ posti di cui \_\_\_ posti per non autosufficienti e \_\_\_ posti per anziani parzialmente autosufficienti. La struttura risulta autorizzata dal \_\_\_\_\_ 2018 e accreditata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n° \_\_\_\_\_.

### **Art. 4 Diritto di accesso di cittadini residenti in altre Aziende**

#### **Sanitarie Toscane e di cittadini che chiedono in proprio l'ammissione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del regolamento di attuazione di cui all'art. 11 della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82, i soggetti provenienti dalle Società della Salute o Zone Distretto della Toscana diverse da quella contraente, in possesso dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati rilasciati dall'Azienda Sanitaria di appartenenza degli stessi, possono accedere ai servizi assistenziali del Centro Diurno entro il limite dei posti accreditati dallo stesso. L'onere relativo alla quota sanitaria è a carico dell'Azienda Sanitaria o Società della Salute che ha concesso l'autorizzazione ed ha rilasciato impegnativa di pagamento. La fruizione del servizio da parte di soggetti provenienti da

altre USL è vincolata alle prestazioni previste dal progetto individuale di intervento e la relativa autorizzazione non è cedibile a terzi.

È consentita al Centro Diurno l'ammissione di utenti che privatamente chiedano l'ingresso e non sono inviati da nessuna Azienda Sanitaria o Società della Salute, sempre nel rispetto dei limiti dei posti autorizzati e previa verifica con il Consorzio della necessità da parte di quest'ultimo di utilizzare i posti disponibili. Niente è dovuto da parte del Consorzio per l'ammissione di persone che privatamente chiedono di accedere al servizio.

### **Art. 5 Personale**

Il gestore del Centro Diurno dichiara che le attività assistenziali sono svolte da personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali e secondo le dotazioni di organico espressamente previste dalle norme che regolamentano il funzionamento dei servizi semiresidenziali per anziani.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 7 della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 e dell'art. 1 comma 5 della Legge 28 dicembre 1996 n. 662, è fatto divieto al Centro Diurno di utilizzare anche parzialmente personale medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale compreso quello che ha optato per la libera professione extramuraria.

### **Art. 6 Controlli e vigilanza**

Il Consorzio effettuerà tutte le attività di vigilanza e controllo ritenute necessarie per il rispetto delle clausole previste dalla presente convenzione, con proprio personale appositamente autorizzato in possesso delle specifiche competenze, anche mediante libero accesso al Centro Diurno senza necessità di preavviso.

### **Art. 7 Retta giornaliera**

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, il Centro Diurno riceve un corrispettivo (retta giornaliera) composto da una quota sanitaria a carico della Società della Salute Pistoiese e da una quota sociale in tutto o in parte a carico e corrisposta dall'assistito.

La retta giornaliera per il modulo base è di Euro \_\_\_\_ (escluso IVA se dovuta)

La retta giornaliera per il modulo cognitivo è di Euro \_\_\_\_ (escluso IVA se dovuta).

La retta giornaliera per la remunerazione delle giornate di frequenza, costituita da una quota sanitaria e da una quota sociale, è determinata sulla base delle disposizioni regionali vigenti e si intende omnicomprensiva di tutte le prestazioni rese e di tutte le imposte dovute all'erario da parte del gestore del Centro Diurno.

### **7.1 Quota sanitaria**

In applicazione della vigente normativa regionale, la quota sanitaria, per il periodo di vigenza della presente convenzione, ammonta per il modulo base ad Euro \_\_\_\_ giornaliere e a Euro \_\_\_\_ giornaliere per il modulo cognitivo comportamentale.

Il Centro Diurno ha diritto alla rivalutazione tariffaria in caso di incrementi di retta durante la vigenza della presente convenzione.

Il Centro Diurno non può richiedere agli ospiti o a chi per essi, ad alcun titolo, ulteriori integrazioni di retta, mensilità anticipate, né anticipazioni sulla quota a carico del Consorzio.

### **7.2 Quota sociale**

Le parti danno atto che la quota sociale per il Centro Diurno, pari ad Euro \_\_\_\_ per il modulo base e Euro \_\_\_\_ per il modulo cognitivo comportamentale è a carico dell'assistito, salvo la compartecipazione del Consorzio, così come previsto dal "*Regolamento delle prestazioni sociali e sociosanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione in condizione di non autosufficienza e limitata autonomia*".

### **7.3 Ricovero ospedaliero ed altre assenze**

Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento al Centro.

Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.

Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni (di calendario) o assenze per motivi familiari non superiori a 7 giorni, (di calendario) verrà

riconosciuta alla Struttura il 70% della quota sociale, ferma restando la compartecipazione dell'utente se uguale o inferiore a tale percentuale. In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni (di calendario), assenze per motivi familiari non superiori a 7 giorni (di calendario), è assicurato il mantenimento del posto.

In caso di ricoveri superiori a 30 giorni (di calendario), assenze per motivi familiari superiori a 7 giorni (di calendario) il servizio amministrativo dell'Azienda/SdS concorda il mantenimento del posto con oneri stabiliti in misura % sulla quota sociale a carico dell'assistito, sentiti i dirigenti medici competenti.

#### **Art. 8 Fatturazione**

Fatta salva la compartecipazione dovuta dall'utente, per il pagamento della retta, relativa ai soli cittadini residenti nel territorio della SdS Pistoiese e da questa autorizzati all'ingresso al Centro Diurno, il gestore degli stessi provvederà ad emettere fatturazione con le modalità e la documentazione fino ad oggi in uso per prassi e secondo le norme vigenti in materia.

Il Consorzio si riserva a questo proposito di fornire in qualsiasi momento le istruzioni del caso, nell'ipotesi in cui si renda necessario prevedere integrazioni o modifiche alle suddette modalità, pur sempre in conformità alle norme che disciplinano la materia.

#### **Art. 9 Pagamento**

Il Consorzio si impegna ad effettuare il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di mancato o ritardato pagamento sarà applicato, in ottemperanza alla facoltà prevista dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 231/2002 il tasso di interesse pari all'euribor a 60 giorni vigente alla data di registrazione della fattura.

#### **Art. 10 Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata fino al 31.12.2028 e, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della stessa, decorre dall'1.01.2026.

#### **Art. 11 Recesso e risoluzione contrattuale**

**Recesso** Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in corso di validità con preavviso di 3 mesi, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata A/R. Il termine decorre dalla data del timbro postale apposto sulla raccomandata. Decorso tale termine la convenzione si intenderà risolta. Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento senza preavviso, per sopravvenuta impossibilità ad erogare le prestazioni da parte del Centro Diurno, per la ricorrenza di prevalenti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni di legge.

**Risoluzione** - Il Consorzio ha facoltà di risolvere la convenzione in caso di inadempienza grave che pregiudichi il servizio a danno dell'utenza, ovvero che impedisca la regolare esecuzione delle attività previste dalla stessa convenzione. Tra le fattispecie di inadempienza le parti, oltre a quanto sopra stabilito, fanno esplicito riferimento alla perdita dei requisiti per l'accreditamento, a violazioni nel trattamento dei dati personali e al mancato rispetto di quanto previsto all'art. 7 ultimo alinea. In caso di inadempienza delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà senz'altro risolta. Il termine non potrà essere inferiore a 15 giorni. Decorso il termine senza esito per la parte oggetto di contestazione, la convenzione è risolta di diritto. Fermo restando quanto sopra espressamente indicato, in materia di risoluzione contrattuale si osservano le disposizioni del Codice Civile capo XIV Sezione 1 - artt. da 1453 a 1462 se e in quanto applicabili.

#### **Art. 12 Trattamento dati personali - Codice della privacy**

Il Consorzio, Titolare del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, nomina il legale rappresentante del Centro Diurno quale Responsabile esterno del trattamento dei dati medesimi, ai sensi ed in conformità della normativa dettata dal D.Lgs. 196/03, come da schema di atto di nomina allegato alla determina di adozione del testo della presente convenzione.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna a nominare, formalmente, il/i proprio/i incaricato/i al trattamento dati, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione provvedendo a darne immediata comunicazione al Consorzio.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto, altresì, ad osservare compiutamente quanto disposto dal Consorzio nel Regolamento Consortile di attuazione della normativa sulla riservatezza dei dati, nonché quanto disposto nell'atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati di cui al precedente comma 1 del presente articolo. In ogni caso il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dal Consorzio o dai soggetti indicati quali incaricati del trattamento dati, senza preventivo consenso del Consorzio stesso, non rientrando tali operazioni tra quelle a lui affidate. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna ad informare oralmente o per scritto l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali su tutti gli elementi del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati prende atto che gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione. Ai sensi del citato art. 7 gli interessati hanno, altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento

### **Art. 13 Coperture assicurative**

Il Centro Diurno dichiara di aver predisposto ogni possibile copertura assicurativa per la responsabilità civile, con massimali idonei a

risarcire danni eventualmente causabili a terzi ovvero ai ricoverati nelle proprie strutture di ricovero e cura, nell'esercizio delle attività assistenziali di cui alla presente convenzione, sollevando comunque il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità.

#### **Art.14 Rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Il Centro Diurno dichiara espressamente di essere in regola con le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di impegnarsi costantemente per la eliminazione di ogni fattore di rischio che possa costituire un pericolo per la salute dei propri lavoratori e dei ricoverati.

#### **Art. 15 Diritti dell'utente/Carta dei Servizi**

**Diritti dell'utente** - Il Centro Diurno riconosce il diritto alla tutela dell'utente, sia che il diritto stesso sia esercitato di persona che in nome e per conto dell'interessato da organismi portatori di interessi diffusi legittimati a tutelare e a promuovere i diritti dei cittadini assistiti. Lo stesso Centro Diurno è tenuto ad informare gli utenti sulle modalità di esercizio del diritto alla tutela secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 462 del 17.5.2004.

**Carta dei servizi** - ai sensi della vigente normativa, il Centro Diurno deve dare idonea pubblicità ed informazione agli utenti della propria carta dei servizi.

#### **Art. 16 Divieto di cessione**

E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione.

#### **Art. 17 Valore della convenzione**

Il valore economico della presente convenzione non è determinabile poiché dipendente dalla scelta delle strutture di ricovero effettuata dai singoli assistiti, fermo il tetto finanziario stabilito dal Consorzio come limite massimo delle risorse disponibili per ciascuno degli anni di validità della presente convenzione per l'intera rete delle strutture semiresidenziali convenzionate.

#### **Art. 18 Foro competente**

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie relative all'applicazione ed interpretazione della presente convenzione.

Per le eventuali controversie che non siano risolvibili, le parti contraenti eleggono di comune accordo la competenza del Foro di Pistoia.

#### **Art. 19 Spese contrattuali**

La presente convenzione potrà essere registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ne farà richiesta in applicazione dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 2 - Tariffa - parte II° - del DPR 131/1986.

La stessa convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

#### **Art. 20 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme generali sui contratti stabilite dal Codice Civile e alle disposizioni specifiche nella materia oggetto di questo se e in quanto applicabili.

#### **Art. 21 Norma finale**

Anche in considerazione delle particolari procedure di formazione della volontà del Consorzio, quale ente pubblico ex art. 31 D.Lgs. 267/2000, qualunque modifica o integrazione a quanto disposto nel presente atto deve risultare da specifico atto integrativo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, non essendo altrimenti opponibile nei reciproci rapporti.

**Letto, confermato e sottoscritto in data dell'ultima firma digitale apposta**

#### **Allegato 1)**

Modulo di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e particolari ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679.

Per la Società della Salute

Pistoiese

Per \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

Allegato D

Repertorio n. \_\_ del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE**

Oggetto: Attività assistenziali di tipo residenziale riservate a soggetti disabili adulti per il periodo 1.1.2025 - 31.12.2028

**TRA**

**La Società della Salute Pistoiese** - C.F./P.I. 90048490479 con sede in Pistoia - Viale Giacomo Matteotti, 19, d'ora in poi denominata "Consorzio", legalmente rappresentata dalla \_\_\_\_\_, la quale agisce nella presente convenzione, in nome, per conto e nell'interesse dello stesso presso il quale risulta domiciliato per la carica, giusta Delibera Assembleare n. \_\_\_\_\_;

**E**

\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ con Sede Legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, quale Ente Gestore della Comunità Alloggio Protetta denominata " \_\_\_\_\_" ubicata in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ d'ora in poi semplicemente denominata per brevità CAP quale acronimo di "Comunità Alloggio Protetta", legalmente rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale agisce nella presente convenzione, in qualità di legale rappresentante, in nome, per conto e nell'interesse di questa presso la quale risulta domiciliato per la carica

**PREMESSO**

- che a far data dall'01.01.2016 il Consorzio Società della Salute Pistoiese ha assunto la gestione diretta delle funzioni sociali a rilevanza sanitaria precedentemente gestite dai comuni relative alla disabilità e non

autosufficienza, giusta Deliberazione Assemblea dei Soci n. 46/2015;

- che alla data del 31/12/2022 sono scadute le convenzioni stipulate con le Strutture Residenziali della Zona Pistoiese per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie nei confronti di soggetti valutati non autosufficienti dalla Società della Salute Pistoiese;
- che con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. \_\_\_\_\_ è stato previsto il rinnovo delle convenzioni con le strutture residenziali e semi residenziali già convenzionate con la SdS Pistoiese;
- che con la medesima Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della SdS P.se n. \_\_\_\_\_ si è provveduto all'approvazione degli schemi delle convezioni con i soggetti gestori delle RSA e CD fino alla data del 31 dicembre 2028;
- che la L.R. 82/2009 e s.m.i introduce l'accreditamento delle strutture sociali e socio-sanitarie nonché il diritto di scelta per il cittadino nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, previa definizione di un progetto individuale di intervento ai sensi della L.R. 41/2005;
- che con il presente atto le parti intendono regolamentare per il periodo 1 gennaio 2026 - 31 dicembre 2028 i rapporti contrattuali in materia di assistenza residenziale ai soggetti disabili valutati non autosufficienti dal Consorzio;
- che il Consorzio consentirà l'inserimento di propri assistiti nei posti disponibili nella struttura individuata e scelta dall'assistito stesso, considerato il tetto annuo finanziario disponibile per l'intera rete delle strutture convenzionate;
- che, pertanto, per la CAP non vi sarà uno specifico tetto finanziario, poiché quanto erogatole dal Consorzio

concorrerà a comporre il limite finanziario complessivo a livello consortile;

## **VISTE**

- La Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*” e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’art. 62 della stessa legge;
- La Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 “*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*” e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’art. 11 della stessa legge;

## **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 Oggetto della convenzione**

Oggetto della presente convenzione è l’assistenza all’interno della CAP \_\_\_\_\_ rivolta ai soggetti disabili valutati non autosufficienti dal Consorzio per i quali sia stata prevista la prestazione in regime residenziale entro il limite dei posti letto di cui al successivo art. 3.

### **Art. 3 Autorizzazione/Accreditamento**

Le attività assistenziali di cui al precedente art. 2 sono svolte da struttura operativa posta nel Comune di \_\_\_\_\_, località \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, che secondo la normativa vigente in materia è classificata quale Comunità Alloggio Protetta - CAP. La stessa è costituita di n. \_\_\_ posti letto per disabili non autosufficienti e risulta:

- a) Autorizzata al funzionamento dal Comune di \_\_\_\_\_;

b) accreditata con determinazione dirigenziale n°  
\_\_\_\_\_;

#### **Art. 4 Diritto di accesso dei cittadini residenti in altre Aziende Sanitarie Toscane**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del regolamento di attuazione di cui all'art. 11 della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82, i soggetti provenienti dalle Società della Salute o Zone Distretto della Toscana diverse da quella contraente, in possesso dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati rilasciati dall'Azienda Sanitaria di appartenenza degli stessi, possono accedere ai servizi assistenziali della CAP entro il limite dei posti letto accreditati della stessa. L'onere relativo alla retta è a carico dell'Azienda Sanitaria/Comune di residenza/Società della Salute che ha concesso il titolo di acquisto.

L'utilizzo dei titoli è vincolato alle prestazioni previste nel progetto individuale di intervento e gli stessi non sono cedibili a terzi.

#### **Art. 5 Personale**

La CAP dichiara che le attività assistenziali sono svolte da personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali e secondo le dotazioni di organico espressamente previste dalle norme che regolamentano il funzionamento delle CAP.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 e dell'art. 1, comma 5, della Legge 28 dicembre 1996 n. 662, è fatto divieto alla CAP di utilizzare, anche parzialmente, personale medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale compreso quello che ha optato per la libera professione extramuraria.

#### **Art. 6 Controlli e vigilanza**

Il Consorzio effettuerà tutte le attività di vigilanza e controlloritenute necessarie per il rispetto delle clausole previste dalla presente convenzione, con proprio personale appositamente autorizzato in possesso delle specifiche

competenze, anche mediante libero accesso alla CAP senza necessità di preavviso.

#### **Art. 7 Retta giornaliera - quota sanitaria**

La retta giornaliera per la remunerazione delle giornate di ricovero, costituita da una quota sanitaria e da una quota sociale, è determinata sulla base delle disposizioni regionali vigenti e si intende omnicomprensiva di tutte le prestazioni rese e di tutte le imposte dovute all'erario da parte della CAP. Per il periodo di validità della presente convenzione, sarà corrisposta la quota sanitaria stabilita dalla vigente normativa per la residenzialità di persone non autosufficienti, pari ad €\_\_\_\_ giornaliere.

Qualora si verifichi che per un utente, ospite della CAP, sia redatto piano riabilitativo che preveda la frequenza di un servizio sanitario semiresidenziale, nulla è dovuto per la componente sanitaria della retta giornaliera di frequenza della CAP per tutto il periodo autorizzato dal piano riabilitativo.

La CAP ha diritto alla rivalutazione tariffaria in caso di incrementi di retta durante la validità della presente convenzione.

La CAP non può richiedere agli ospiti o a chi per essi, ad alcun titolo, ulteriori integrazioni di retta, mensilità anticipate, né anticipazioni sulla quota a carico del Consorzio.

#### **Art. 8 Quota sociale**

Le parti danno atto che la quota sociale è a carico dell'assistito, salvo la compartecipazione del Consorzio, così come previsto dal *"Regolamento per l'ospitalità di persone anziane o adulte con disabilità presso le residenze sanitarie assistenziali, residenze assistite e strutture equiparabili"* approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

La quota sociale è stabilita con deliberazione della Giunta esecutiva della Società della Salute P.se, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al capoverso precedente.

### **Art. 9 Fatturazione**

Fatta salva la compartecipazione dovuta dall'utente, per il pagamento della retta, relativa ai soli cittadini residenti nel territorio della SdS Pistoiese e da questa autorizzati alla permanenza in CAP, la stessa provvederà ad emettere al Consorzio fatturazione con le modalità e la documentazione indicata dalla Struttura consortile preposta e secondo le norme vigenti in materia.

Il Consorzio si riserva a questo proposito di fornire in qualsiasi momento le istruzioni del caso, nell'ipotesi in cui si renda necessario prevedere integrazioni o modifiche alle suddette modalità, pur sempre in conformità alle norme che disciplinano la materia.

### **Art. 10 Pagamento**

Il Consorzio si impegna ad effettuare il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di mancato o ritardato pagamento sarà applicato, in ottemperanza alla facoltà prevista dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 231/2002 il tasso di interesse pari all'euribor a 60 giorni vigente alla data di registrazione della fattura.

### **Art. 11 Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) e, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della stessa, decorre dall'1.1.2026.

### **Art. 12 Recesso e risoluzione contrattuale**

**Recesso** Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in corso di validità con preavviso di 3 mesi, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata A/R. Il termine decorre dalla data del timbro postale apposto sulla raccomandata. Decorso tale termine la convenzione si intenderà risolta. Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento senza preavviso, per sopraggiunta

impossibilità ad erogare le prestazioni da parte della CAP, per la ricorrenza di prevalenti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni di legge.

**Risoluzione** - Il Consorzio ha facoltà di risolvere la convenzione in caso di inadempienza grave che pregiudichi il servizio a danno dell'utenza, ovvero che impedisca la regolare esecuzione delle attività previste dalla stessa convenzione. Tra le fattispecie di inadempienza le parti, oltre a quanto sopra stabilito, fanno esplicito riferimento alla perdita dei requisiti per l'accreditamento, a violazioni nel trattamento dei dati personali e al mancato rispetto di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 7. In caso di inadempienza delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, alla parte inadempiente può essere intimato per iscritto di adempiere in un congruo termine, che non può essere inferiore a quindici giorni, con l'avviso che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà senz'altro risolta. Decorso inutilmente il termine la convenzione è risolta di diritto. Fermo restando quanto sopra espressamente indicato, in materia di risoluzione contrattuale si osservano le disposizioni del Codice Civile se e in quanto applicabili.

#### **Art. 13 Trattamento dati personali - Codice della privacy**

Il Consorzio, Titolare del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, nomina il legale rappresentante della CAP quale Responsabile esterno del trattamento dei dati medesimi, ai sensi ed in conformità della normativa dettata dal D.Lgs. 196/03, come da schema di atto di nomina allegato alla determina di adozione dello schema della presente convenzione.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna a nominare, formalmente, il/i proprio/i incaricato/i al trattamento dati, nell'ambito delle attività oggetto della

presente convenzione provvedendo a darne immediata comunicazione al Consorzio.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto, altresì, ad osservare compiutamente quanto disposto dal Consorzio nel Regolamento Consortile di attuazione della normativa sulla riservatezza dei dati, nonché quanto disposto nell'atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati di cui al precedente comma 1 del presente articolo. In ogni caso il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dal Consorzio o dai soggetti indicati quali incaricati del trattamento dati, senza preventivo consenso del Consorzio stesso, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate a lui affidate. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna ad informare oralmente o per scritto l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali su tutti gli elementi del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati prende atto che gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione. Ai sensi del citato art. 7 gli interessati hanno, altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento

### **Art. 14 Coperture assicurative**

La CAP dichiara di aver predisposto ogni possibile copertura assicurativa per la responsabilità civile, con massimali idonei a risarcire danni eventualmente causabili a terzi ovvero ai ricoverati nelle proprie strutture di ricovero e cura, nell'esercizio delle attività assistenziali di cui alla presente convenzione, sollevando comunque il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità.

### **Art. 15 Rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro**

La CAP dichiara espressamente di essere in regola con le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di impegnarsi costantemente per la eliminazione di ogni fattore di rischio che possa costituire un pericolo per la salute dei propri lavoratori e dei ricoverati.

### **Art. 16 Diritti dell'utente/Carta dei Servizi**

**Diritti dell'utente** - La CAP riconosce il diritto alla tutela dell'utente, sia che il diritto stesso sia esercitato di persona che in nome e per conto dell'interessato da organismi portatori di interessi diffusi legittimati a tutelare e a promuovere i diritti dei cittadini assistiti. La stessa CAP è tenuta ad informare gli utenti sulle modalità di esercizio del diritto alla tutela secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 462 del 17.5.2004.

**Carta dei servizi - ai sensi della vigente normativa**, la CAP deve dare idonea pubblicità ed informazione agli utenti della propria carta dei servizi.

### **Art. 17 Divieto di cessione**

E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione.

### **Art. 18 Valore della convenzione**

Il valore economico della presente convenzione non è determinabile poiché dipendente dalla scelta delle strutture di ricovero effettuata dai singoli assistiti, fermo il tetto

finanziario stabilito dal Consorzio come limite massimo delle risorse disponibili per ciascuno degli anni di vigenza della presente convenzione per l'intera rete delle strutture convenzionate.

#### **Art. 19 Foro competente**

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie relative all'applicazione ed interpretazione della presente convenzione. Per le eventuali controversie che non siano risolvibili, le parti contraenti eleggono di comune accordo la competenza del Foro di Pistoia.

#### **Art. 20 Spese contrattuali**

La presente convenzione potrà essere registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ne farà richiesta in applicazione dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 2 - Tariffa - parte II° - del DPR 131/1986.

La stessa convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

#### **Art. 21 Norme di rinvio**

Il presente contratto è obbligatoriamente soggetto a revisione o adeguamento in caso di emanazione di fonti normative in contrasto con le clausole ivi contenute.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme generali sui contratti stabilite dal Codice Civile e alle disposizioni specifiche nella materia oggetto di questo se e in quanto applicabili.

#### **ART. 22 Norma finale**

Anche in considerazione delle particolari procedure di formazione della volontà del Consorzio, quale ente pubblico ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, qualunque modifica o integrazione a quanto disposto nel presente atto deve risultare da specifico atto integrativo sottoscritto dai legali

rappresentanti delle parti, non essendo altrimenti opponibile nei reciproci rapporti.

Letto, confermato e sottoscritto

Pistoia li \_\_\_\_\_  
li \_\_\_\_\_

Pistoia,

Per la Società della Salute

Pistoiese

Per la CAP

Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Legale Rappresentante della RSA dichiara espressamente di accettare le clausole di cui agli articoli 12, 17, 18, 19 e 22.

Per la CAP

Il Legale Rappresentante

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Atto n. 21 del 22-12-2025**

**In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 23-12-2025 al 07-01-2026**

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005  
in data**